

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» CHIETI - PESCARA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(Legge 24 giugno 1997, n. 196 e Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 142 del 25 Marzo 1998)

Convenzione n°: dei
TRA
Il Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management LM77 dell'Università degli Studi "G
d'Annunzio" di Chieti-Pescara, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentato dal Presidente
Prof. De Luca Francesco, domiciliato per la carica presso la sede del Corso di Laurea in:
☐ Chieti, Campus universitario di Via dei Vestini, 31 – 66100 Chieti
☐ Pescara Campus Universitario di V.le Pindaro, 42 – 65127 Pescara
e
con sede legale in (luogo e indirizzo):
C.F. e P.I, indirizzo e mail,
d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentata da
di
premesso che:

al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e/o agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, i soggetti di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi dalla legge 31 dicembre 1962 n. 1859,

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell' art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell' art. 1 del D.M. 142/1998, il *soggetto ospitante* si impegna ad accogliere in tirocinio di formazione ed orientamento presso le proprie strutture, studenti del Corso di studio e, a prevedere in caso di necessità lo svolgimento del tirocinio curriculare anche in modalità telematica a distanza.

L'avvio del/i percorso/i di tirocinio avverrà dietro specifica richiesta del Soggetto Ospitante tenuto conto della disponibilità di volta in volta da esso manifestata..

Visto il disposto di cui all' art. 1, comma 3 del D.M. 142/1998 il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili è pari a

Art. 2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'Art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo e non trovano pertanto applicazione le disposizioni normative e dell'autonomia collettiva inerenti il rapporto di lavoro. La realizzazione del tirocinio non comporta alcun onere finanziario per i Soggetti Promotore ed Ospitante, né obblighi di altra natura fatta eccezione di quelli assunti con la presente Convenzione.

- 1. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor accademico designato dal Soggetto Promotore. e da un tutor aziendale indicato dal Soggetto Ospitante.
- 2. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi dei tutor accademico ed aziendale
 - c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza del tirocinante presso le strutture aziendali o in caso di necessità
 - d) le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la Responsabilità Civile di cui all'art. 3, comma 5 del D.M. 142/98 a carico del Soggetto Promotore.
 - e) la durata del tirocinio conforme al disposto di cui all'art. 7 del D.M. 142/98 (4).

Art. 3

- 1. L'accesso alle strutture del Soggetto Ospitante ove svolgere il tirocinio è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa sottoscrizione del progetto formativo di cui al precedente art. 2, comma 3, da parte del Soggetto Promotore, del Soggetto Ospitante e del tirocinante
- 2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza in merito ai dati, alle informazioni e/o alle conoscenze concernenti i processi produttivi e/o i prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - attenersi alle indicazioni fornite dal Soggetto Promotore e dal Soggetto Ospitante attraverso i rispettivi tutor;
 - eventuali pubblicazioni e/o relazioni del tirocinante sulle ricerche e/o studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere dallo stesso concordate con il soggetto ospitante.
- 3. Al fine di garantire la dovuta copertura assicurativa al tirocinante, la sua eventuale partecipazione ad attività da espletarsi al di fuori della sede di svolgimento del tirocinio indicata nel Progetto Formativo, deve ritenersi ammessa solo previa acquisizione, da parte del Soggetto Ospitante, di relativo nulla osta del tutor accademico designato dal Soggetto Promotore e, comunque, essere svolta presso strutture, sedi o siti preventivamente contemplati nel Progetto Formativo.
- 4. È consentita, per giustificati motivi, la sospensione del tirocinio, previo accordo e consenso del/ dei tutor accademico del *Soggetto Promotore* e del tutor aziendale, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
- 5. Eventuali proroghe della durata del tirocinio indicata nel progetto formativo sono ammesse, previo accordo tra le parti, purché entro i limiti massimi di durata indicati dall'art. 7 del D.M. 142/98.

Art. 4

Il Soggetto Promotore si impegna ad assicurare i tirocinanti sul lavoro presso l'INAIL (PAT 090297236 - Gestione per conto dello Stato) nonché per

- Polizza Infortuni n. 154207087 compagnia UnipolSai;
- Polizza RCT/O n.ITCASC09280 Compagnia Chubb European Group.

Art. 5

Il Soggetto Ospitante si impegna:

- a rispettare il progetto formativo, di cui al precedente art. 3, comma 1;

- a seguire lo svolgimento del tirocinio con la necessaria cura per il tramite del tutor aziendale da esso designato;
- a controllare e vistare il prospetto delle presenze del/della tirocinante;
- a trasmettere all'Università, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal tutore tutor aziendale da esso designato relativa all'andamento del tirocinio ed agli obiettivi raggiunti;
 - a rispettare il rapporto dipendenti assunti a tempo indeterminato/tirocinanti previsto dall'art. 1 del D.M. 142/98;
- a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli ai soli fini della presente Convenzione. Trovano applicazione le norme relative al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare immediatamente l'evento:
- a) **al** *Soggetto Promotore* per l'attivazione della copertura assicurativa R.C.presso la propria compagnia di assicurazione;
- b) **all'INAIL** entro i tempi previsti dalla Legge 1124/1965 (**n.2 gg.**), facendo a tale riguardo riferimento alla PAT n. 90297236 riferita all'Ateneo quale Gestione per conto dello Stato.

Art. 6

La durata di ogni singolo tirocinio sarà concordata di volta in volta tra Soggetto Ospitante e Soggetto Proponente entro i limiti massimi previsti dall'Art. 7 del D.M. 142/98 e dovrà essere specificata nel progetto formativo di cui al punto 3 del precedente art. 2.

Art. 7

Fa parte integrante della presente convenzione il "<u>Progetto formativo e di orientamento</u>" di cui al precedente art. 2, comma 3, che <u>dovrà essere compilato e firmato, prima dell'avvio di ciascun tirocinio</u>, di concerto tra il *Soggetto Ospitante* e il *Soggetto Promotore*.

Art. 8

Il Soggetto Ospitante garantisce al tirocinante una efficace formazione ai fini della prevenzione antinfortunistica nonché la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli e ad ottemperare alle disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio.

Il *Soggetto Ospitante* si impegna inoltre a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente, sollevando il *Soggetto Promotore* da qualsiasi onere di verifica

Art. 9

La presente convenzione si intende stipulata con durata di anni......., a far data dal giorno di sottoscrizione congiunta delle parti o comunque a far data dalla sottoscrizione dell'ultima parte firmataria e si rinnoverà tacitamente a seguire fino a disdetta di una delle parti.

Le parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione con un preavviso di almeno tre mesi, mediante comunicazione scritta da inviarsi a cura della parte interessata tramite PEC o posta raccomandata

Art. 10

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate e, per quanto di ragione, di acconsentire espressamente a che i dati personali loro concernenti, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità previste dalla Convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. I suddetti dati dovranno inoltre essere trattati, per fini statistici, esclusivamente in forma anonima e potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono, rispettivamente, il *Soggetto Ospitante* ed il *Soggetto Proponente*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. - a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli ai soli fini della presente Convenzione. Trovano applicazione le norme relative al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

Per ogni eventuale controversia non amichevolmente risolvibile dovrà intendersi competente il Foro di Chieti.

Art. 12

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

La convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni. L'imposta di bollo è a carico dell'Università di Chieti – Pescara che provvede al suo assolvimento in modalità virtuale ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 – autorizzazione n. 3843 del 21/01/2008.

(data)
Firma e timbro del legale rappresentate del Soggetto Promotore
Il Presidente Corso di Laurea
Prof. De Luca Francesco
Firma e timbro del legale rappresentate del Soggetto Ospitante
Sig./Sig.ra
Si approva espressamente, ai sensi dell'art. 1341 C.C., la clausola di cui al all'art.11 (Foro Competente)
Firma e timbro del legale rappresentate del <i>Soggetto Promotore</i> Il Presidente del Corso di Laurea
Prof. De Luca Francesco
Firma e timbro del legale rappresentate del soggetto Ospitante
Sia /Sia no